

# L'AUTONOMIA È SECESSIONE IL REFERENDUM È LEGITTIMO

Il Fatto Quotidiano 1 Mar 2024

FILORETO D'AGOSTINO

Il professor Ainis, in un recente contributo su Repubblica, ha sostenuto che il disegno di legge sull'autonomia differenziata è sottratto dalla sentenza n. 16/1978 della Corte costituzionale a referendum abrogativo e a pronuncia d'incostituzionalità, in quanto appartenente al genere di leggi che rendono direttamente operante la Carta fondamentale e la cui eliminazione renderebbe inoperante in parte la stessa Carta. C'è forse un eccesso di pessimismo.

La pronuncia del 1978, che afferma l'inammissibilità del referendum per quelle leggi sulla sola base della loro qualifica, presuppone acriticamente la piena conformità delle stesse ai parametri costituzionali di riferimento: un atto di fede che inibisce perfino la lettura di norme che potrebbero rivelare una plateale collisione coi parametri, con l'effetto, non previsto dall'art. 75 Cost., di comprimere irragionevolmente il diritto alla consultazione popolare. Una ulteriore difficoltà, per l'illustre docente, deriverebbe da un'abrogazione in via referendaria o da una declaratoria d'illegittimità costituzionale: la conseguente lacuna normativa sarebbe colmabile solo da nuova legge del Parlamento e ciò determinerebbe l'inoperatività seppur parziale della Costituzione per tempi anche lunghi. L'argomento prova troppo. È la stessa Corte con sentenza n. 1146/1988 ad aiutarci.

Si legge in quell'importantissima decisione che "la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana" identificabili, qui si aggiunge, quanto meno nei principi fondamentali (artt. 1-12 Cost.). Dopo aver dato atto d'aver riconosciuto in numerose sentenze la superiore valenza dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, la Corte aggiunge che, in mancanza di tale competenza, "si perverrebbe all'assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore". Con il più alto giudice abilitato all'eliminazione di normative di superiore gerarchia rispetto al testo sulla "autonomia differenziata" si rivela ancora più fragile la tesi che su provvedimenti del genere non possa esperirsi la procedura referendaria.

La sentenza n. 1146/1988 ci dice di più: è ammissibile e doveroso il giudizio di legittimità perfino di una norma costituzionale in collisione con uno dei principi supremi. In tale contesto risulta evidente il contrasto tra l'art. 5 Cost. che sancisce l'unità e l'indivisibilità della Repubblica e l'art. 116 c. 3 e 4 che dilata l'ambito di autonomia in modo inorganico e non paritario tale da compromettere l'unità nazionale. L'iniziativa Calderoli, d'altro canto, è evidentemente preordinata, nella migliore delle ipotesi, a una riforma in senso federale dello Stato (come candidamente ammesso dal presidente Zaia in un'intervista al Corriere della Sera) e, nella peggiore, a un'irreparabile divaricazione tra regioni così d'agevolare la

secessione morbida di alcune. In entrambi i casi si tratta di un attentato al principio supremo di unità e indivisibilità della Repubblica.

Il passaggio da Stato unitario a federale imporrebbe il riconoscimento della natura di stato alle attuali regioni e la modifica dell'intera struttura ordinamentale. L'Italia non sarebbe più una Repubblica ma una Federazione. Una riforma così radicale verrebbe ottenuta obliquo modo, con l'approvazione del testo Calderoli, e senza che sulla fondamentale questione si pronunci il popolo sovrano: una rapina alla democrazia rappresentativa. Quanto all'ipotesi definita peggiore, è evidente che il disegno di marca leghista intende creare condizioni particolari per ogni specifico assetto territoriale con l'effetto, abbondantemente segnalato in sede di audizioni, di una gravissima ricaduta sperequativa che faciliterà le (reclamate) secessioni e demolirà l'unità e l'indivisibilità del Paese. Si può peraltro tranquillamente escludere la preoccupazione per l'incolmabilità del vuoto normativo: la contrarietà ai principi supremi e quindi l'incostituzionalità delle norme soppresse le qualifica come di per sé inoperanti per la Carta e inadonee a produrre ulteriori effetti. Un'ultima notazione: è eticamente inaccettabile che chi si definisce politicamente "patriota", concorra in Parlamento all'approvazione di un testo che mette in pericolo l'unità nazionale.